Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 24 febbraio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 febbraio 1965, n. **39.**

Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per la istituzione di un attestato di benemerenza al merito civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 20 giugno 1956, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La ricompensa consiste in una medaglia d'oro o di argento o di bronzo, o di un attestato di pubblica benemerenza.

Il grado della ricompensa è determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione è stata compiuta ed agli effetti conseguiti ».

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, è sostituito dal seguente:

« Le medaglie al merito civile sono conferite con decreto presidenziale su proposta del Ministero dell'interno, sentita la Commissione competente per la concessione delle ricompense al valor civile di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13.

L'attestato di pubblica benemerenza è concesso dal Ministro per l'interno, sempre sentito il parere della Commissione di cui al precedente comma.

Per la concessione di dette ricompense agli appartenenti alle Forze armate o ai Corpi militarizzati occorre l'assenso dell'autorità da cui gli interessati dipendono ».

Art. 3.

L'attestato di pubblica benemerenza al merito civile ha le caratteristiche indicate nel quadro annesso alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

N. ....

MINISTERO DELL'INTERNO

Attestato di Pubblica Benemerenza
al merito civile

Concesso a ....

....

per il seguente motivo: ....

....

....

....

....

....

....

....

Roma, addì .... *19* ....

IL MINISTRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1965, n. 40.

Concessione dell'uso della bandiera nazionale alla Scuola elicotteri Aeronautica militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica, nonchè per i reparti a terra della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

E' concesso alla Scuola elicotteri Aeronautica militare l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152.

La bandiera sarà custodita presso la Scuola elicotteri Aeronautica militare dal comandante della Scuola stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 126. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1965, n. 41.

Autorizzazione all'Università degli studi di Perugia ad acquistare un immobile.

N. 41. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Perugia, viene autorizzata ad acquistare dalla Congregazione dei chierici regolari di San Paolo, un complesso immobiliare, sito in Perugia, via del Verzaro, angolo via Armonica, al prezzo complessivo di L. 90.000.000 (novantamilioni) alle condizioni e modalità stabilite nel contratto di compra-vendita.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1965.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1925, numero 4557, con il quale, fra gli altri, il signor Giuseppe Moretti fu nominato, in soprannumero, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visto il regio decreto 24 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre successivo, registro n. 9 Finanze, foglio n. 64, con il quale il signor Giuseppe Moretti fu confermato agente di cambio presso la stessa Borsa valori di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre successivo, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 235, con il quale il signor Giuseppe Moretti venne collocato, fra gli altri, nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica di agente di cambio;

Vista la dichiarazione in data 6 luglio 1964, con la quale il predetto signor Giuseppe Moretti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Roma, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 6 luglio 1964, sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Giuseppe Moretti dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1965

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1965
Registro n. 4 *Tesoro, foglio n.* 301. — VENTURA SIGNORETTI

(1131)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1964.

Estensione delle norme sugli assegni familiari agli operai giornalieri assunti dal comune di Marsciano (Perugia) per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali, per periodi di durata non superiore a quindici giorni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dal comune di Marsciano, in provincia di Perugia, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del personale dipendente assunto per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali, per periodi di durata non superiore a 15 giorni in un anno;

Decreta:

Art. 1.

Agli operai giornalieri assunti dal comune di Marsciano per la manutenzione ordinaria delle strade e degli

immobili comunali, per periodi di durata non superiore a quindici giorni in un anno, è applicata con le modalità dell'industria la tabella *A*), annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

p. *Il Ministro per l'interno*
AMADEI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1081)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1964.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Campobasso con la denominazione di Strada statale n. 483 « Termolese ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 344 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 16 « Adriatica » presso Termoli-San Giacomo degli Schiavoni-Guglionesi-Montecilfone-innesto Strada statale n. 157 « della Valle del Biferno » presso Palata, della lunghezza di chilometri 33+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 16 « Adriatica » presso Termoli-San Giacomo degli Schiavoni-Guglionesi-Montecilfone-innesto Strada statale n. 157 « della Valle del Biferno » presso Palata, della lunghezza di km. 33+000, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 483 « Termolese ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1965
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 149

(1126)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni numero 13152, datata 30 ottobre 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il per. ind. Santoni Nicola, membro della citata Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.), con il signor Mancinelli Natale;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Mancinelli Natale è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Terni, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del per. ind. Santoni Nicola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1066)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1965.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, in sostituzione dell'analoga autorizzata con decreto ministeriale 28 marzo 1964:

Tariffa n. 5/1, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente, in caso di sua premorienza.

Roma, addì 3 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1074)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1965.

Approvazione di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, in sostituzione delle analoghe di cui ai decreti ministeriali 8 maggio 1958 e 14 settembre 1959.

Roma, addì 3 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1048)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1965.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale Acli per l'istruzione professionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale Acli per l'istruzione professionale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 5 aprile 1961;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 14 del predetto statuto, alla ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Viste le designazioni fatte dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e dalla Presidenza centrale delle Acli;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Enaip è, per un bienno, così composto:

Visconti dott. Giovanni, membro effettivo, presidente e Pirri dott. Pericle, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cima dott. Rinaldo, membro effettivo e Borghese dott. Enrico, membro supplente, in rappresentanza della Presidenza centrale delle Acli;

Veronesi dott. Nullo, membro effettivo e Brancaleoni rag. Marzio, membro supplente, in rappresentanza del Consiglio di amministrazione dell'Enaip.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(1016)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1965, il comune di Trani (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 577.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1138)

Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1965, il comune di Ortona (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1139)

Autorizzazione al comune di Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1965, il comune di Orvieto (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1140)

Autorizzazione al comune di Manduria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1965, il comune di Manduria (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 201.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1141)

Autorizzazione al comune di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1965, il comune di Boscotrecase (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1142)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Giuseppe Mucci, nato a San Giuliano del Sannio il 29 novembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli il 7 dicembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(1092)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Aldisiana », con sede in Bari

Con decreto del Ministro per il lavoro e la Previdenza sociale in data 4 febbraio 1965 la gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Aldisiana », con sede in Bari è stata prorogata fino al 4 agosto 1965.

(1145)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA

Approvazione del piano di zona del comune di Bitonto

Con decreto provveditoriale n. 1723 del 13 febbraio 1965 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, il piano di zona da destinare all'edilizia economica e popolare nel comune di Bitonto limitatamente ai comprensori *E, H, I, M, S, T, U* e *V* e con l'esclusione di quelli contrassegnati con le lettere *A, B, C, D, F, G, L, N, O, P, Q* e *R*.

Il piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Con il medesimo decreto, per le ragioni in esso indicate, sono state dichiarate decadute le opposizioni presentate dai signori Augusto Alessandro ed Angela De Pinto, Castellaneta Francesco, Anna Domascelli, Lucero Gaetano e Cervelli Angela, Cappiello Francesca, Verriello Maria Felice, Longo Maria, Palmina, Angela e Francesca, Rubino Francesco, Pazienza Michele, De Palo Anna, Dragone Maddalena, De Michele Michele e Maria, Morea Giuseppe, Murgolo Gaetano, Teresa, Francesco, Laura, Maria, Antonietta, Cioffrese Marco, Domenico, Giovanni, Cecilia, Teresa e Maria, Buquicchio Francesco, Buquicchio Giuseppe, Parisi Pasquale, Ranieri Gennaro, Cazzolla Giuseppe.

Sono stati accolti per i motivi riportati nel decreto, le opposizioni presentate dai signori Ferrara Giulio e Giovanni, De Capua Donato Antonio, Giovanni e Michele Donato, Piacciariello Angelo e De Capua Donato Antonio, Vincenzo Matera e germani De Capua, Solano Gaetano e Grumo Maria, mentre sono state respinte, per le ragioni indicate nel decreto, le altre opposizioni presentate dai signori Caterina Limone, Saracino Arcangelo, Lonardelli Giovanna e Gabriella Regna Domenico e Michele, De Gese Rosaria, Bonasia Francesco, Pasculli Maria, Pasculli Girolamo e Calamita Maria, Cioffrese Domenico, Carbone Giovanni, Piacente Francesco, Ranieri Luigi, germani Ranieri, Angelastro Giuseppina e Giovanna, Masellis Nicolangelo, Ricci Vincenzo, Ricci Maria e Cristina ed Antonio Tempesta.

(1121)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

Corso dei cambi del 23 febbraio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,88	624,95	624,86	624,90	624,84	624,87	624,85	624,85	624,87
$ Can.	580,28	580,25	579,75	579,55	579,25	580,12	579,65	580,25	580,50	580,20
Fr. Sv.	144,21	144,18	144,16	144,205	144,18	144,16	144,195	144,20	144,26	144,17
Kr D.	90,37	90,41	90,415	90,395	90,40	90,40	90,395	90,37	90,33	90,40
Kr N.	87,38	87,42	87,41	87,40	87,40	87,41	87,40	87,40	87,36	87,40
Kr Sv.	121,67	121,68	121,67	121,67	121,60	121,67	121,665	121,67	121,67	121,67
Fol.	173,86	173,77	173,78	173,775	173,80	173,84	173,765	173,87	173,88	173,84
Fr. B.	12,59	12,589	12,5920	12,59	12,59	12,59	12,589	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,49	127,52	127,50	127,50	127,50	127,5025	127,50	127,51	127,50
Lst.	1746,83	1747,10	1747,30	1747,05	1747 —	1747,50	1747,175	1747,30	1746,17	1746,10
Dm. occ.	157,08	157,10	157,13	157,13	157,10	157,09	157,125	157,08	157,06	157,11
Scell. Austr.	24,18	24,185	24,19	24,1925	24,15	24,18	24,1905	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,78	21,79	21,78	21,795	21,80	21,78	21,78	21,79	21,79	21,79

Media dei titoli del 23 febbraio 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	100,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 febbraio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,865
1 Dollaro canadese	579,60
1 Franco svizzero	144,20
1 Corona danese	90,395
1 Corona norvegese	87,40
1 Corona svedese	121,667
1 Fiorino olandese	173,77
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,501
1 Lira sterlina	1747,112
1 Marco germanico	157,127
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,787

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli nominativi di Debito pubblico

(In conformità delle disposizioni della legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione). Elenco n. 1

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	533032 (nuda proprietà)	Esposito Enrico fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre Petrosino Lucia fu Aniello, vedova di Esposito Eugenio, domic. in Nocera Inferiore (Salerno). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Petrosino Lucia fu Aniello, vedova di Esposito Eugenio, domic. in Nocera Inferiore (Salerno)	233.000
Pr. Ricostr. 3,50 %	15086 (piena proprietà)	Menocci Guglielmo fu Menotti, domic. a Udine. Annotazione: ipotecato per la cauzione dovuta dal titolare quale ufficiale giudiziario presso la Pretura unificata di Udine, estensibile a qualsiasi altra Pretura, Tribunale, Corte d'appello o Corte di cassazione cui fosse in avvenire destinato (legge 18 ottobre 1951, n. 1128) giusta domanda registrata a Udine il 4 dicembre 1952 al n. 5928, vol. 284 . .	40.000
Id.	15087 (piena proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: come sopra	50.000
Id.	15088 (piena proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: come sopra	10.000
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	221045 (nuda proprietà)	Cavallo Manlio fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Ubezio Lidia fu Attilio, vedova Cavallo, domic. a Novara. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Ubezio Lidia fu Attilio, vedova di Cavallo Manlio, domic. a Novara . .	6.000
Id.	373116 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: come sopra	4.000
Id.	221046 (nuda proprietà)	Cavallo Franco fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Ubezio Lidia fu Attilio, vedova Cavallo, domic. a Novara. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Ubezio Lidia fu Attilio, vedova di Cavallo Mario	6.000
Id.	373117 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: come sopra	4.000
Consolidato 3,50 % (1906)	840654 (nuda proprietà)	Cuccia Giuseppa, Marianna, Rosa e Vincenzo fu Mariano, minori sotto la patria potestà della madre Ortolano Anna Maria, vedova di Cuccia Mariano, domic. a San Mauro Castelverde (Palermo). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Ortolano Anna Maria fu Giuseppe, vedova di Cuccia Mariano, domic. a San Mauro Castelverde (Palermo)	25.100
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	282832 (nuda proprietà)	Bonfanti Cianci Dora fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Bonfanti Eugenio, domic. a Noto (Siracusa). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Sinatra Concettina fu Giuseppe, vedova di Bonfanti Luigi, domic. in Noto (Siracusa)	1.100
Id.	429711 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: come sopra	2.500

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	282833 (nuda proprietà)	Bonfanti Cianci Erminia fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Bonfanti Eugenio, domic. in Noto (Siracusa). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Sinatra Concettina fu Giuseppe, vedova di Bonfanti Luigi, domic. in Noto (Siracusa)	1.100
Id.	429712 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: come sopra	2.500
Rendita 5 % (1935)	189563 (nuda proprietà)	Serena Di Lapigio Ottavio di Gennaro, domic. a Roma. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Palma Giuseppina fu Salvatore, domic. in Maglie (Lecce)	387.600
Id.	142776 (nuda proprietà)	Chiesa Cattedrale di Orte (Viterbo) con fabbriceria. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Klumm Gisella fu Rodolfo, vedova di Pasquinangeli Giocondo, domic. in Orte	185.300
Id.	124943 (nuda proprietà)	Gandini Cesare di Augusto, domic. in Addis Abeba (A.O.I.). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Gandini Laura di Augusto, nubile, domic. a Casale Monferrato (Alessandria)	32.000
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	436674 (nuda proprietà)	Luchelli Alessandro fu Giuseppe-Roberto, domic. a Torino. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Fassio Corinna fu Secondo, vedova di Luchelli Giuseppe-Roberto, domic. a Torino	6.000
Id.	266507 (piena proprietà)	Piscopo Francesco fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Milone Anna, di Pasquale, domic. a Palese (Bari)	6.900
Id.	266508 (nuda proprietà)	Piscopo Rosa fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Milone Anna di Pasquale, domic. a Palese (Bari)	7.600
Id.	434904 (nuda proprietà)	Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Moschiano (Avellino). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Scibelli Francesco fu Giovanni, domic. a Moschiano (Avellino)	3.900

Roma, addì 17 febbraio 1965

Il direttore generale reggente: GRECO

(1147)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio di obbligazioni per l'assegnazione di carte ferroviarie di libera circolazione e di titoli per il rimborso di obbligazioni a premi delle Serie speciali 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - terza emissione e 5 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - quarta emissione.

Si notifica che il giorno 15 marzo 1965, alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, si effettueranno le sottoindicate operazioni riguardanti le obbligazioni a premi delle Serie speciali 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - terza emissione e 5 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - quarta emissione:

a) estrazione a sorte di n. 10.000 carte ferroviarie di libera circolazione in prima classe su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese, da assegnarsi in ragione di n. 500 a ciascuna delle 20 serie di obbligazioni che compongono la Serie speciale 5 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - quarta emissione;

b) estrazione a sorte, sulle obbligazioni a premi della Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - terza emissione, di:

n. 18.150 titoli di L. 5.000
» 3.850 titoli di L. 12.500
» 5.925 titoli di L. 25.000
» 14.300 titoli di L. 50.000
» 1.475 titoli di L. 500.000

in totale n. 43.700 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.739.500.000;

c) estrazione a sorte, sulle obbligazioni a premi della Serie speciale 5 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - quarta emissione, di:

n. 1.760 titoli di L. 12.500
» 4.660 titoli di L. 50.000
» 1.460 titoli di L. 250.000
» 2.680 titoli di L. 500.000

in totale n. 10.560 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.960.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri delle obbligazioni premiate e dei titoli sorteggiati per il rimborso.

Roma, addì 16 febbraio 1965

Il presidente: ODORIZZI

(1176)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esame a centosei posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1964, con il quale è stato indetto un concorso per esame a centosei posti di ufficiale giudiziario;

Ritenuto che occorre nominare la Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esame a centosei posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 29 luglio 1964, è composta come segue:

Presidente:

Naso dott. Emilio, presidente di sezione di Corte di cassazione, direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli Affari generali.

Membri effettivi:

Del Mese dott. Salvatore, magistrato d'appello, direttore capo dell'Ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;

Manunta dott. Antonio, magistrato di appello, direttore capo dell'Ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari;

Jannitti Piromallo dott. Antonino, magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni ispettive;

Sabbadini dott. Sigismondo, ufficiale giudiziario dirigente l'Ufficio unico della Corte di appello di Roma.

Membri supplenti:

Mirabile dott. Giovanni, magistrato di appello presso la Corte di appello di Roma;

Tigano dott. Salvatore, magistrato di appello addetto al Ministero;

Montesanti dott. Carlo, magistrato di Tribunale addetto al Ministero;

Agresti Vincenzo, ufficiale giudiziario della Pretura di Albano Laziale.

Segretari:

Riccardi dott. Luigi, cancelliere capo di Tribunale addetto al Ministero;

Arcidiacono dott. Mario, cancelliere addetto al Ministero.

Roma, addì 8 gennaio 1965

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1965
Registro n. 7, foglio n. 178. — GALLUCCI

(1208)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a novantacinque posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1965.

MINISTERO DELL'INTERNO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671 e 24 gennaio 1962, n. 46, recanti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 241;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio-decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso e sedi di assegnazione

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a novantacinque posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

La prima assegnazione dei vincitori verrà effettuata fra le seguenti sedi, nei limiti dei posti sottoindicati:

Piemonte

Alessandria	n. 1
Asti	» 1
Cuneo	» 1
Novara	» 1
Torino	» 1
Vercelli	» 1

Val d'Aosta

Aosta	n. 1

Lombardia

Bergamo	n. 1
Brescia	» 2
Como	» 1
Cremona	» 2
Mantova	» 1
Milano	» 2
Pavia	» 1
Sondrio	» 1
Varese	» 1

Veneto

Belluno	n. 1
Padova	» 2
Rovigo	» 1
Treviso	» 1
Venezia	» 1
Verona	» 1
Vicenza	» 1

Trentino - Alto Adige

Bolzano	n. 1
Trento	» 1

Friuli - Venezia Giulia

Pordenone	n. 1
Trieste	» 2
Udine	» 2

Emilia - Romagna

Bologna	n. 1
Ferrara	» 1
Forlì	» 1
Modena	» 1
Parma	» 1
Piacenza	» 1
Ravenna	» 1
Reggio Emilia	» 1

Toscana

Massa Carrara	n. 1
Firenze	» 2
Grosseto	» 1
Livorno	» 1
Pisa	» 1
Pistoia	» 1
Siena	» 1

Liguria

Genova	n. 1
Imperia	» 1
La Spezia	» 1
Savona	» 1

Marche

Ascoli Piceno	n. 1
Macerata	» 1

Umbria

Terni	n. 1

Lazio

Frosinone	n. 1
Latina	» 1
Roma	» 3

Abruzzi

Chieti	n. 1
L'Aquila	» 1
Teramo	» 1

Campania

Avellino	n. 1
Caserta	» 2
Napoli	» 2
Salerno	» 1

Puglie

Bari	n. 1
Brindisi	» 1
Foggia	» 1
Lecce	» 1
Taranto	» 1

Lucania

Matera	n. 1
Potenza	» 1

Calabria

Catanzaro	n. 2
Cosenza	» 2
Reggio Calabria	» 1

Sicilia

Agrigento	n. 1
Caltanissetta	» 1
Enna	» 1
Messina	» 1
Palermo	» 2
Ragusa	» 1
Siracusa	» 1
Trapani	» 1

Sardegna

Nuoro	n. 1
Sassari	» 1

Art. 2.

Dei novantacinque posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 8 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 7;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 7 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 8.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alla lettera *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione:

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto d'impiego sia avvenuta non oltre 5 anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di quaranta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio, dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture, dopo il prescritto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola, che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi indicate all'art. 1 del presente bando, elencandole in ordine di preferenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati, che desiderano concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 7 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 8, ovvero le prove di cui all'art. 7 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 8.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 7.

L'esame consta di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

A) *Prove scritte*:

1) Componimento d'italiano, su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza;

2) Nozioni elementari sulla Costituzione della Repubblica Italiana.

B) *Prova pratica di dattilografia*.

La prova pratica di dattilografia consiste:

a) in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla Commissione giudicatrice. Durata del saggio: sessanta minuti. I candidati, che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere, ricopiando il brano fino allo scadere del tempo;

b) nella scrittura a mano sotto dettatura di un brano di lunghezza corrispondente a circa 3000 battute dattiloscritte (compresi gli spazi bianchi) e nella successiva trascrizione a macchina del manoscritto in non oltre 15 minuti.

C) *Prova orale*:

1) Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

3) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

4) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 8.

I candidati che aspirano a concorrere ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 7 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera B) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera A) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera B) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 9.

Il diario e le sedi periferiche in cui avranno luogo le prove scritte e la prova pratica saranno determinati con successivo provvedimento, anche in relazione alla residenza dei candidati e saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso. Comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere la prova pratica di dattilografia e le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 10.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'Interno.

A detta prova sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 11.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 12.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 11, i documenti (indicati nel successivo art. 13), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 13.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 12, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella o nubile di caduto di guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 14.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 16.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13.

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 17.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 16, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 16.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori e assunzione in servizio

Art. 18.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 19.

I vincitori del concorso sono nominati dattilografi di 5ª classe in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, ed assegnati ad una delle sedi di cui all'art. 1 del presente bando.

L'Amministrazione si riserva la piena facoltà di trasferire i vincitori sempre e ovunque lo ritenga.

A tali vincitori spetterà il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	35.096
indennità integrativa speciale	»	12.794
assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176)	»	10.523
assegno temporaneo (di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20)	»	13.405
Totale netto mensile	L.	71.818

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione, per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 20.

Il funzionario dirigente la sezione 3ª della divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 gennaio 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIUBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1965
Registro n. 6, foglio n. 234

(896)

Concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 241;

Visti il regolamento per il personale della Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 241.

Il concorso è riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Al concorso sono ammessi gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno e gli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) Età non superiore ai 30 anni.

Si prescinde dal suindicato limite di età nei confronti degli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, di cui sopra.

Il limite di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 40 anni:

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da a) ad e) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dello art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

6) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella B), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, alla Prefettura o all'ufficio della Amministrazione centrale presso cui gli impiegati prestano servizio, entro il termine perentorio di quaranta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno — per qualsiasi motivo — agli uffici di cui sopra dopo il prescritto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; è anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

1) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

2) a) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;

b) nozioni di storia letteraria italiana;

c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

3) nozioni circa lo stabilimento e l'uso degli archivi amministrativi;

4) nozioni elementari di statistica (statistica applicata, statistiche della popolazione e demografia).

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), lettera a) e b); la prova orale verterà su tutto il programma.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Commissione, di uno scritto a carattere di stampa che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

Art. 7.

Il diario e la sede delle prove scritte e della prova pratica saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso e, comunque nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati, che conseguono l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di preferenza

Art. 10.

I candidati che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dello art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto:

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) dipendente dell'Amministrazione civile dell'Interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno d'un anno;

14) ex dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nella prova pratica e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso non aveva oltrepassato il 30° anno di età.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della preferenza a termini del precedente art. 11;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui allo art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 14, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che siano impiegati del ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*) ed *f*) del ricordato art. 14.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) e *g*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 16.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti e siano da riservare ai sensi dell'art. 4 della legg 15 febbraio 1963, n. 241.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati applicati aggiunti in prova della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, ed assegnati alle prefetture, nelle quali vi siano maggiori vacanze fra il personale di archivio.

Ad essi spetterà il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	35.096
indennità integrativa speciale	»	12.794
assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176)	»	10.523
assegno temporaneo (di cui alla legge 25 gennaio 1963, n. 20)	»	13.405
Totale netto mensile	L.	71.818

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 18.

Il funzionario dirigente la sezione 3ª della divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 gennaio 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1965
Registro n. 6, *foglio n.* 228

(898)

Concorso pubblico per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671 e 24 gennaio 1962, n. 46, recanti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visti il regio decreto 4 aprile 1938, n. 417 e il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 241;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei trentatre posti messi a concorso uno è riservato a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 8 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 7;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella prova suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 7 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 8.

Il posto riservato che non venisse coperto dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), sarà conferito agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *c*) del precedente n. 1), decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto d'impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di quaranta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio, dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla Prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno — per qualsiasi motivo — alle Prefetture, dopo il prescritto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al con-

corso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola, che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati, che desiderano concorrere anche al posto riservato di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 7 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 8, ovvero le prove di cui all'art. 7 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 8.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 7.

L'esame consta di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale e si effettua in base al presente programma:

1) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

2) *a*) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;
b) nozioni di storia letteraria italiana;
c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

3) nozioni circa lo stabilimento e l'uso degli archivi amministrativi;

4) nozioni elementari di statistica (statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia).

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), lettere *a*) e *b*), la prova orale verterà su tutto il programma.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Commissione, di uno scritto a carattere di stampa che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

Art. 8.

I candidati che aspirino a concorrere al posto riservato, di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 7 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 9.

Il diario e la sede in cui avranno luogo le prove scritte e la prova pratica saranno determinati con successivo provvedimento e saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso. Comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere la prova pratica di dattilografia e le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 10.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno.

A detta prova sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nelle prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di sei decimi.

Art. 11.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 12.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 11, i documenti (indicati nel successivo art. 13), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 13.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 12, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale e copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dal relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 14.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la assunzione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 16.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13.

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica:

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 17.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del precedente art. 16, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* del ricordato art. 16.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo di documenti di cui alle lettere *e)* ed *h)* del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori e assunzione in servizio

Art. 18.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 19.

I vincitori del concorso sono nominati applicati aggiunti in prova nel ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

A tali vincitori spetterà il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	35.096
indennità integrativa speciale	»	12.794
assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176)	»	10.523
assegno temporaneo (di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20)	»	13.405
Totale netto mensile	L.	71.818

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione, per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 20.

Il funzionario dirigente la sezione 3ª della divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 febbraio 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1965
Registro n. 6, *foglio n.* 232

(967)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1964 e pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 289 del 23 novembre 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1964, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Vozzi dott. Roberto, consigliere di Stato.

Componenti:

Giura prof. dott. Prospero, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli affari generali e del personale;

Mastrolilli dott. Federico, vice prefetto in servizio al Ministero;

Stolfi prof. Mario, ordinario di diritto commerciale presso l'Università di Roma,

Santangelo prof. Giovanni, libero docente di diritto penale presso l'Università di Napoli.

Il direttore di sezione dott. Lucio Venturini, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1965
Registro n. 5, *foglio n.* 115

(1096)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica del concorso a due posti di tornitore ed aggiustatore meccanico nel ruolo degli operai permanenti del Magazzino centrale del materiale delle Imposte di fabbricazione.

La prova pratica del concorso a due posti di tornitore ed aggiustatore meccanico nel ruolo degli operai permanenti del Magazzino centrale del materiale delle Imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1961, avrà luogo in Roma presso il Magazzino centrale del materiale delle Imposte di fabbricazione, sito in via del Commercio n. 27 a decorrere dal 22 marzo 1965, alle ore 8.

(1209)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del candidato risultato idoneo nel concorso, per esami, ad un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, indetto con decreto ministeriale in data 3 giugno 1964.

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 11, in data 6 febbraio 1965, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 3 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1965, registro n. 4 Difesa-Marina, foglio n. 153, del candidato risultato idoneo nel concorso, per esami, ad un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, bandito con decreto ministeriale 3 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 16 luglio 1964.

(1056)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, per dodici tenenti in servizio permanente effettivo - ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, indetto con decreto ministeriale in data 13 luglio 1964.

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 11, in data 6 febbraio 1965, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 23 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1965, registro n. 4 Difesa-Marina, foglio n. 152, dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, bandito con decreto ministeriale 13 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 5 agosto 1964.

(1057)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del candidato risultato idoneo nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo equipaggi militari marittimi, direttore del Corpo musicale della Marina militare, indetto con decreto ministeriale 3 giugno 1964.

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 11, in data 6 febbraio 1965, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 13 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1965, registro n. 4 Difesa-Marina, foglio n. 156, del candidato risultato idoneo nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo equipaggi militari marittimi, direttore del Corpo musicale della Marina militare, bandito con decreto ministeriale 3 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 18 luglio 1964.

(1058)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei dei concorsi speciali per titoli, riservati al personale delle navi traghetto, per le qualifiche di ufficiale navale, ufficiale macchinista, motorista, elettricista, carpentiere e marinaio, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale n. 2, Parte 1ª e 2ª dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del 31 gennaio 1965, sono stati pubblicati i decreti ministeriali concernenti l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei dei concorsi speciali per titoli, riservati al personale delle navi traghetto, per le qualifiche di ufficiale navale, ufficiale macchinista, motorista, elettricista, carpentiere e marinaio, indetti con decreto ministeriale 12 luglio 1963, n. 163 in applicazione dell'art. 12 della legge 18 febbraio 1963, n. 304.

(1097)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio in data 31 dicembre 1963, n. 4409, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963;

Visto il decreto di questo ufficio n. 314 del 22 gennaio 1965, col quale la condotta consorziale di Novafeltria-Talamello è stata esclusa dal bando di concorso;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura, dell'Ordine dei medici, e dei Comuni interessati;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Costantino dott. Raffaele, vice prefetto;

Spalatin dott. Giuseppe, medico provinciale superiore;

Mircoli prof. Domenico, primario medico dell'Ospedale civile di Pesaro;

Beluffi prof. Leonida, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Pesaro;

Pespani dott. Vittorio, medico condotto.

Esplica le funzioni di segretario il dott. Romanelli Francesco, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 5 febbraio 1965

Il medico provinciale: CAVINA

(1001)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1733/San in data 18 marzo 1964 e n. 4506 in data 14 agosto 1964, con i quali è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Varese, nell'Ordine dei medici chirurghi e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così composta:

Presidente:
Limata dott. Erardo, vice prefetto vicario presso la Prefettura di Varese;

Componenti:
Celano dott. Giuseppe, medico provinciale superiore presso il Ministero della sanità;
Majo dott. Giuseppe, direttore di sezione presso la Prefettura di Varese;
Giudici prof. Emilio, primario ostetrico ginecologo di ruolo presso l'Ospedale di circolo di Varese;
Milani prof Luigi, primario ostetrico ginecologo di ruolo presso l'Ospedale di circolo di Luino;
Speziali Stefania, ostetrica condotta del comune di Busto Arsizio.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal consigliere di sanità Giuseppe Campolieti, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Varese.

I lavori della Commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo a Varese.

Il presente decreto verrà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Varese, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Varese, addì 6 febbraio 1965

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(1002)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale n. 5159 del 25 settembre 1962;
Atteso che il dott. Giorgio Sarno dichiarato vincitore della condotta medica frazione Tuoro di Caserta, ha rinunciato esplicitamente alla condotta medesima;
Ritenuto, pertanto, che si rende necessario dichiarare un altro vincitore della condotta medica frazione Tuoro di Caserta;
Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, approvata con proprio decreto n. 9699 del 1° agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei candidati che seguono nella graduatoria;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964 è apportata la seguente ulteriore modifica:
Il dott. Domenico Lista viene dichiarato vincitore della condotta medica frazione Tuoro di Caserta di un luogo del dott. Giorgio Sarno esplicitamente rinunciatorio della condotta medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 11 febbraio 1965

Il medico provinciale: LANNA

(998)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale n. 5159 del 25 settembre 1962;
Atteso che il dott. Domenico Lista, dichiarato vincitore della condotta medica frazione Tuoro di Caserta ha rinunciato esplicitamente alla condotta medesima;
Considerato, pertanto, che si rende necessario dichiarare un altro vincitore per la condotta medica frazione Tuoro di Caserta;
Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, approvata con proprio decreto n. 9699 del 1° agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei candidati che seguono nella graduatoria;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964 è apportata la seguente ulteriore modifica:
Il dott. Mario Rinaldi viene dichiarato vincitore della condotta medica frazione Tuoro di Caserta, in luogo del dott. Domenico Lista, esplicitamente rinunciatario della condotta medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 11 febbraio 1965

Il medico provinciale: LANNA

(999)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Pisa (Saline di Volterra).

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2500/1 del 15 settembre 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per il posto di medico condotto nella frazione di Saline di Volterra (Volterra) vacante al 30 novembre 1963;
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Pisa, dell'Ordine dei medici della provincia di Pisa e dell'Amministrazione comunale interessata;
Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 9 e 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;
Vista la legge 13 marzo 1956, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico condotto vacante nella provincia di Pisa, comune di Volterra, al 30 novembre 1963 è costituita come appresso:

Presidente:
Di Marco dott. Emilio, vice prefetto vicario.

Componenti:
Podestà dott. Giovanni, medico provinciale capo titolare dell'Ufficio di Pistoia;
Spoto prof. dott. Pompeo, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Pisa;
Michelazzi prof. Massimo, primario medico - Spedali riuniti Santa Chiara, Pisa;
Norelli dott. Vittorio, direttore di sezione in servizio presso la Prefettura di Pisa;
Domenici dott. Dino, medico condotto di Volterra.

Segretario:
Casubolo dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo Ufficio, della Prefettura di Pisa e del comune di Volterra.

Pisa, addì 16 febbraio 1965

Il medico provinciale: D'AMATO

(1102)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario ispettore dell'annona nel comune di Verona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1322/28 del 27 luglio 1964, regolarmente pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 197 del 12 agosto 1964, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario ispettore dell'annona nel comune di Verona;
Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Viste le terne proposte dall'Ordine dei veterinari della provincia di Verona e del comune di Verona;
Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha apportato modifiche al regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario ispettore all'annona nel comune di Verona, si compone come segue:

Presidente:
Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Mescola dott. Gianfranco, direttore di sezione presso la Prefettura di Verona;
Savi dott. prof. Paolo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;
Seren dott. prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;
Montroni, dott. prof. Luigi, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Bologna;
Bastogi dott. Mario, veterinario comunale direttore di pubblico macello presso il comune di Verona.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Luigi Sollecchia, consigliere del Ministero della sanità presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Verona.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sul Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura di Verona e del comune di Verona.

Verona, addì 12 febbraio 1965

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(1003)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Aliano

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 440 del 14 aprile 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, nel comune di Aliano;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Matera, dell'Ordine dei veterinari della Provincia nonchè quella del Comune interessato;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nel comune di Aliano, è costituita come segue:

Presidente:
Leone dott. Leonida, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Toscano dott. Livio, direttore di sezione ff. della Prefettura di Matera;
Capuano dott. Gennaro, veterinario provinciale superiore;
Bianchi prof. Carlo, docente di ruolo della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;
Romboli prof. Bruno, docente di ruolo della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa;
Petrillo dott. Battista, veterinario capo del comune di Matera.

Il dott. Raffaele De Carlo, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Matera, dell'Ufficio veterinario provinciale di Matera e del Comune interessato.

Matera, addì 9 febbraio 1965

Il veterinario provinciale: ANTONUCCI

(1004)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.